CAMERA DEI DEPUTATI N. **4635**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARRESCIA, CARELLA, CARLONI, CASELLATO, CENSORE, D'INCECCO, DE MENECH, MANZI, MARCHETTI, MIOTTO, PICCIONE, RIBAUDO, VENITTELLI

Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori affetti da emofilia

Presentata il 12 settembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'emofilia è una malattia di origine genetica dovuta a un difetto della coagulazione del sangue. In condizioni normali, in caso di fuoriuscita dai vasi sanguigni, il sangue forma un « tappo » che impedisce l'emorragia. Questo processo comporta l'attivazione di numerose proteine del plasma in una specie di reazione a catena. Due di queste proteine prodotte nel fegato, il fattore VIII e il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle persone affette da emofilia. A causa di questo *deficit* gli emofilici subiscono facilmente emorragie esterne e interne, più o meno gravi.

L'emofilia A è la forma più comune di emofilia ed è dovuta a una carenza del fattore VIII della coagulazione. L'emofilia B, spesso definita malattia di Christmas, dal nome della famiglia nella quale è stata identificata per la prima volta, è provocata invece dalla carenza del fattore IX della coagulazione.

Il trattamento per l'emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nell'emofilia B) mediante farmaci che devono essere somministrati per iniezione endovenosa.

Il carattere invalidante di tale malattia determina progressivamente l'aumento di emorragie a livello di articolazione che provocano irritazione e dolore, limitandone la funzionalità. Le articolazioni più colpite sono il ginocchio, la caviglia, il gomito, la spalla e l'anca.

Secondo i dati forniti dai centri emofilici presenti sul territorio nazionale, rac-

colti nel rapporto 2014 del Registro nazionale delle coagulopatie congenite, elaborato dall'Istituto superiore di sanità, i pazienti affetti da emofilia sono 4.727. Di questi, 3.906 sono affetti da emofilia di tipo A (3.877 maschi e 29 femmine) e 821 sono affetti da emofilia di tipo B (809 maschi e 12 femmine).

Ad oggi, una parte delle persone affette da emofilia riceve l'indennizzo riconosciuto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante « Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ». Tra il 1970 e il 1990, infatti, migliaia di persone, tra cui emofilici, talassici e trasfusionali occasionali, sono state infettate con i *virus* dell'immunodeficienza umana (HIV) e dell'epatite C tramite la trasfusione di sangue e di emoderivati infetti e non controllati mentre erano sottoposte a terapie cliniche presso strutture della sanità pubblica. In seguito, l'articolo 33 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante « Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale », e l'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), hanno autorizzato, rispettivamente, la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2018, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. Infine, l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari », ha riconosciuto a titolo di equa riparazione una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.

Tutto ciò premesso, i lavoratori emofilici sono, allo stato attuale, equiparati di fatto ai lavoratori sani.

Essi sono esclusi da qualsiasi agevolazione pensionistica, nonostante le loro precarie condizioni di salute aggravate dall'avanzare dell'età.

I sintomi di tale patologia comportano per molti di essi la necessità in età adulta di sottoporsi a impianti multipli di protesi alle articolazioni, rendendo il proseguimento di un'attività lavorativa più difficile e usurante.

La presente proposta di legge, che riprende un analogo disegno di legge presentato al Senato dalla senatrice Favero e altri (atto Senato n. 2794) si pone pertanto l'obiettivo di rimediare a tale grave situazione riconoscendo alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Il diritto previdenziale è riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) una certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) una certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17PDL0054620